



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 01.04.2025

**OGGETTO: Canone di manutenzione Star4 FormulaSpa
CIG: B114DA789E**

IL DIRETTORE

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Verona, Deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 27 bis del citato D.Lgs. n. 29/1993, in data 5 aprile 2002;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio Direttivo in data 17 settembre 2009;

Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente approvato con Determinazione del Direttore del 29.11.2010 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti espresso il 25.11.2010;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e, in particolare l'art. 17 riguardo alla assunzione della decisione a contrarre;

Considerato che l'Ente sta utilizzando il software gestionale DBWIN, fornito da Formula Spa (già Formula Impresoft Srl), che permette di gestire la contabilità, in particolare i processi di invio, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche;

Considerato che il software gestionale DBWIN verrà dismesso e non sono già disponibili gli aggiornamenti, Formula Spa propone il passaggio al software Star4;

Considerato che i suddetti processi sono stati organizzati sulla base delle funzionalità, caratteristiche e peculiarità del software di cui sopra;

Considerato che l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto rischierebbe di compromettere l'immediata continuità delle prestazioni, dal momento che il nuovo operatore economico si troverebbe ad operare su un sistema non conosciuto;

Considerato che secondo quanto chiarito con le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8 *“per i servizi infungibili il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gare risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse”*;

Considerato che sempre secondo quanto chiarito con le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8, per infungibilità non si intende il possesso di un diritto di esclusiva da parte dell'affidatario (brevetto o proprietà intellettuale) ma che comunque *“la deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione”*;

Considerato che sempre secondo le suddette linee guida la *“Commissione Europea ha recentemente fornito la seguente definizione di lock-in per gli appalti nel settore informatico: «Il lock-in si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili*

le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente”;

Considerato che l'importo dell'affidamento è contenuto e che ricorre nuovamente l'ipotesi cui fanno riferimento le linee guida ANAC laddove si osserva che *“l’emancipazione da un fornitore di un prodotto e/o servizio può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo: (a) i costi della migrazione di dati (e documenti) informatici, che, prima di essere trasferiti da un fornitore all’altro, devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione); (b) i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale”;*

Viste ancora le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8, secondo cui *“ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”;*

Considerato che anche la giurisprudenza amministrativa osserva come *“Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell’evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”* (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 500);

Considerato che il mercato sarà comunque riaperto una volta che il software acquisito diverrà obsoleto per caratteristiche, tecniche e per evoluzione normativa, tanto che in tal caso si procederà a selezionare il fornitore mediante procedura competitiva, garantendo così il confronto di mercato e temperando tale scelta con la sostenibilità economica ed organizzativa essenziale per le esigenze dell’Amministrazione;

Visto il preventivo del 01/01/2020 recante indicazione del corrispettivo annuo di € 2.500, oltre IVA, con indicazione delle caratteristiche di erogazione del servizio;

Considerato che l’assistenza al *software* in questione non è disponibile né tramite il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né tantomeno è messo a disposizione dei soggetti aggregatori, dovendo pertanto prescindere da tali modalità di acquisto;

Visto il D.Lgs. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici”, all’art. 50 “Procedure per l’affidamento” consente di utilizzare per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 la procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;

DETERMINA

di affidare il servizio di manutenzione ed assistenza del *software* Star4 alla società Formula Spa (P.IVA 05488960013) - PEC: pec.formula@legalmail.it;

di stabilire che l'affidamento avrà una durata annuale;

di stabilire che il valore dell'affidamento è pari ad € 2.500,00 oltre IVA per l'intera durata dell'affidamento;

di stabilire che il pagamento sarà disposto entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio stesso;

di affidare i predetti servizi riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare la determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione trasparente*".

F.TO Il Direttore
Dott. Riccardo Cuomo